

Penale Sent. Sez. 6 Num. 7186 Anno 2013

Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO

Relatore: CORTESE ARTURO

Data Udiienza: 08/02/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
FIRENZE

nei confronti di:

GIUTTARI MICHELE N. IL 01/09/1950

MIGNINI GIULIANO N. IL 13/04/1950

avverso la sentenza n. 5344/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/11/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso


udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ARTURO CORTESE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giuseppe VOLPE*,
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv. *Ronco* (per Mignini), che ha concluso per
la inammissibilità del ricorso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RITENUTO IN FATTO

Giuttari Michele e Mignini Giuliano – condannati dal Tribunale di Firenze in relazione a quattro imputazioni di concorso in abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. (capi 5, 6, 7 e 8) e assolti invece dai capi 2 (art 378 c.p.), 3 (art 323 c.p.) e 4 (art 326 c.p.) – proponevano appello insistendo nella eccezione di incompetenza a sensi dell'art. 11 c.p.p.

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, ritenuto il coinvolgimento, nel processo, nella qualità di danneggiati, di magistrati già operanti nei distretti di Firenze e Genova, dichiarava, a sensi dell'art. 11 c.p.p. la incompetenza del Tribunale di Firenze e disponeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Propone ricorso il P.G. di Firenze, contestando la sussistenza del ravvisato presupposto di spostamento della competenza territoriale funzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione proposta dal P.G. risulta inammissibile, perché proposta contro un provvedimento non impugnabile.

Costituisce invero, principio di diritto positivo e vivente che i provvedimenti negativi di competenza, comunque emessi, non sono soggetti a impugnazione ai sensi dell'art. 568 cpv. c.p.p., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma in data 8 febbraio 2013

Il Consigliere estensore

A. Cortese

Il Presidente

A. Di Virginio

